



CITTÀ DI FASANO

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.103 del 26 novembre 2020

Sommario

Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva.....	3
Art.4 - Soggetto attivo.....	4
Art.5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	4
Art.6 - Misura dell'imposta.....	4
Art.7 - Esenzioni e Riduzioni.....	5
Art. 8 - Versamento dell'imposta.....	6
Art.9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	6
Art.10 - Amministrazione partecipata degli interventi.....	8
Art. 11 - Fondo per contributi ed iniziative turistiche.....	8
Art.12 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	9
Art.13 - Sanzioni.....	9
Art. 14 - Riscossione coattiva.....	10
Art. 15 - Rimborsi.....	10
Art. 16 - Contenzioso.....	11
Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.....	11

Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel comune di Fasano l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Fasano ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito nella legge n. 96 del 21.06.2017.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalle leggi regionali in materia di turismo) di qualsiasi tipologia e classificazione ubicate nel territorio del Comune di Fasano.

Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva

1. Le strutture ricettive comprendono quelle alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi:
 - a. alberghi, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
 - b. agriturismi, country house, strutture di turismo rurale;
 - c. attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
 - d. villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
 - e. case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - f. immobili destinati alla locazione breve (inferiore ai 30 giorni), di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art.4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fasano.

Art.5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Fasano.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo o ai gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 9.

Art.6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento fino ad un massimo di giorni 7.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, c.2, lettera f), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. L'imposta si applica nei seguenti periodi:
 - a. media stagione: dal 1° aprile al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre.
 - b. alta stagione: dal 15 giugno al 15 ottobre

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune rende pubblica, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art.7 - Esenzioni e Riduzioni

1. Sono **esentati** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fasano;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i soggetti diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore. L'esenzione è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente;
- d) le scolaresche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività di alternanza scuola-lavoro;
- e) i componenti delle forze dell'ordine o delle forze armate nell'espletamento di incarichi di servizio documentati;
- f) gli ospiti dell'Amministrazione Comunale presenti sul territorio comunale per esplicito invito della stessa;
- g) Gli accompagnatori e gli autisti dei pullman per i gruppi, nella misura di massimo due esenzioni ogni 20 paganti;
- h) I partecipanti a manifestazioni sportive o culturali, di età inferiore a 16 anni, organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- i) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive del territorio per effetto di provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria, anche sanitaria, o per finalità di soccorso umanitario.

2. L'imposta di soggiorno viene applicata in misura **ridotta del 50%**:

- a) ai fruitori di cure termali, subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente;
- b) ai gruppi organizzati, formati da almeno 20 soggetti passivi di imposta, aderenti allo stesso pacchetto predisposto da un operatore turistico, che effettua un'unica prenotazione alla struttura ricettiva, con medesima data di check-in e check-out;

3. Le esenzioni e/o riduzioni d'imposta non sono tra loro cumulabili.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, mediante Pago PA, bonifico bancario o altra modalità individuata dall'Amministrazione, il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 100,00, il versamento viene effettuato entro quindici giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta soglia. In ogni caso, e a prescindere dall'importo, entro il 15 luglio e il 15 gennaio, vanno effettuati i versamenti degli eventuali pagamenti pendenti relativi al semestre precedente.

Art.9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta.
2. Sono previsti i seguenti adempimenti:
 - a. informare i propri ospiti, in appositi spazi e sui propri siti informatici, dell'applicazione, dell'entità e delle modalità di determinazione dell'imposta di soggiorno;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone quietanza;
 - c. far compilare all'ospite che si rifiuti di pagare l'imposta, apposito modulo di rifiuto e trasmetterlo al Comune entro il secondo giorno successivo, nonché comunicare entro lo stesso termine l'eventuale rifiuto dell'ospite a compilare il modello;
 - d. accreditarsi al Portale informatico dei Servizi per la IdS fornendo tutti i dati richiesti;
 - e. comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sul portale, e comunque entro il termine per la dichiarazione successiva all'evento, eventuali variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale

- rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.);
- f. dichiarare al Comune, entro i quindici giorni successivi la fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi, nonché la somma incassata relativa al mese di riferimento. La dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento.
 - g. Trasmettere le previste dichiarazioni in via ordinaria telematicamente mediante gli applicativi informatici messi a disposizione da parte del Comune, che permettano il riconoscimento certo del responsabile degli obblighi tributari.
 - h. trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, in qualità di agente contabile, il conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - i. riversare l'imposta riscossa nei termini e secondo le modalità previste.
 - j. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Fasano. La piattaforma di gestione, per conto dell'ufficio tributi, al momento della registrazione rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura. L'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.
 - k. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino piattaforme telematiche per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni il codice di identificazione di cui alla lettera precedente, attribuito in fase di censimento e registrazione.
 - l. I gestori delle piattaforme telematiche di cui al precedente art. 5, comma 2, sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Fasano.

- m. Conservare copia delle certificazioni sanitarie e attestazioni di varia natura attestanti i motivi di esenzione o agevolazione da fornire su richiesta dei competenti organi di controllo.

Art.10 - Amministrazione partecipata degli interventi

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale è individuare in maniera condivisa con gli stakeholder, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili in virtù del gettito dell'imposta e secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. lgs. n. 23/2011, gli interventi da porre in essere che direttamente o indirettamente contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. All'uopo è istituito un Tavolo del Turismo convocato e presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto: da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dal dirigente del settore Turismo o un funzionario all'uopo delegato con funzione di segretario verbalizzante, dagli Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche e da due rappresentanti per ognuna delle associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
Compito del Tavolo del Turismo è supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
3. All'uopo, il Tavolo del Turismo predispone annualmente, entro il mese di luglio, una relazione circa le proposte operative e in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo che ha titolo di parere obbligatorio, ma non vincolante.

Art.11 - Fondo per contributi e iniziative turistiche

1. Una quota pari al 10% dell'imposta di soggiorno sarà assegnata a un "Fondo per contributi ed iniziative turistiche" che sarà destinato al finanziamento di iniziative per la promozione turistica, per la riqualificazione dell'offerta culturale e turistica, per la realizzazione e il potenziamento di servizi per il turismo e per interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e delle tipicità agroalimentari individuate dal Tavolo per il Turismo.
2. Le iniziative, proposte dai componenti del Tavolo per il Turismo, saranno adottate a maggioranza qualificata dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

3. Al 1° ottobre di ogni anno, le cifre non impegnate in iniziative adottate dal Tavolo per il Turismo, restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale per azioni afferenti ai medesimi ambiti di intervento indicati dal comma 1.

Art.12 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e delusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori delle strutture ricettive e all'attività di queste anche reperito da qualsiasi fonte di informazione disponibile inclusa l'analisi dell'attività su siti e piattaforme di booking e di promozione online;
 - d. effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

Art.13 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento a carico dei gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del

Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, c. 2 lett. a, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il mancato accreditamento della struttura sul portale, il mancato aggiornamento dei dati attraverso il portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui o l'imprecisa o omessa indicazione di dati identificativi, dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo, che viene applicata nella misura del valore massimo.
6. Ai fini del conteggio degli interessi si applica la disciplina del Regolamento sulle Entrate.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

Art. 15 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono quindi riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
4. Sulla somma da rimborsare si conteggiano gli interessi secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 16 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.